

Dire il diritto nel XXI secolo: motivazione, linguaggio, stile

Giovanni Canzio

“Brevità e chiarezza corrompono i giudici” (V. Scialoja, cit. P. Calamandrei)

*“Le risoluzioni dei problemi logici devono essere semplici, poiché sono esse a porre
il canone della semplicità” (L. Wittgenstein)*

“Simplex sigillum veri”

Come dire/scrivere/fare il diritto nel postmoderno?

La trasparenza e la leggibilità/comprensibilità della comunicazione giudiziaria come parametro di qualità e di efficacia dell'amministrazione della giustizia.

- Il duplice *anchorage* dei giudici nella Costituzione: la “**legge**” (art. 101, comma 2) e la “**ragione**” (art. 111, comma 6).
- Il processo assolve una funzione aletica e cognitiva
- il giudice ha il dovere di spiegare le ragioni della decisione, in funzione endoprocessuale ed extraprocessuale.
- Il provvedimento giudiziario si risolve in una forma di **agire comunicativo** (J. Habermas).
- I metavalori: l'uguaglianza e la fiducia dei cittadini nella giustizia; il ruolo, la legittimazione e l'indipendenza della magistratura; la *rule of law*.

“Scrivere bene / Scrivere breve”

Il linguaggio giudiziario come metalinguaggio.

Il magistrato “uomo di cultura”, dotato di forte professionalità e di specifica formazione linguistica sulle tecniche della scrittura argomentativa, perché la potenza evocativa della parola nel dire il diritto esige il buon uso della parola stessa.

Il modello culturale virtuoso s’ispira ai caratteri della **sintesi, chiarezza e precisione** nello sviluppo degli argomenti.

Sintesi, chiarezza e precisione fra *soft law* e *hard law*

- Magna Carta dei giudici europei 17/11/2010, par. 16 (la motivazione dei provvedimenti va redatta in un “*linguaggio accessibile, semplice e chiaro*”).
- Raccomandazione 12/2010 del 17/11/2010 Comm. Min. CE, “Sui giudici. Indipendenza, efficacia e responsabilità”, par. 31 (“*l’efficacia dei giudici sta nell’emettere decisioni di qualità*”) e par. 63 (la motivazione dei provvedimenti va redatta in un “*linguaggio chiaro e comprensibile*”).
- Regolamenti di procedura sulle modalità di redazione degli atti per l’accesso alla Corte Edu (art. 47.1 lett. e) ed alla CGUE (art. 58).
- Delibere del CSM in materia: 5/7/2017, 20/6/2018 e 11 luglio 2018.
- Decreti del PP della Cassazione n. 84/2016 (motivazione semplificata di sentenze penali) e n. 136/2016 (motivazione sintetica dei provvedimenti civili) e del Presidente del C. di Stato del 22/12/2016 (sul principio di chiarezza e sinteticità nel processo amministrativo).
- Protocolli d’intesa in materia fra Corte di cassazione, CSM e CNF.
- La disciplina della “**emergenza**”.

... segue:

- Codice del processo amministrativo, art. 3 comma 2 (*“Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica”*).
- Regole tecniche del PCT, del PAT e della IA (**giustizia digitale**): dire il diritto nell’era dell’informatica e della robotica.
- **Cod. proc. pen.:** artt. 417 lett. b) e 429 lett. e) (*“l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto”*); art. 546 lett. e) (*“la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata”*); art. 581 (sulla forma dell’impugnazione: *“...con l’enunciazione specifica...”*).
- L’utilizzo del «**precedente conforme**» come «*topos*» argomentativo.
- **Sez. un. civ., n. 642/15 e n. 964/17:** i doveri di specificità, chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali costituiscono *“un principio generale del diritto processuale”*.
- **Sez. un. pen., n. 40516/16, Del Vecchio,** par. 9 *“...Tale stile ostacola la comprensione del senso della decisione, tradisce la funzione euristica della motivazione, disattende precise indicazioni di plurime norme processuali... Per contro, la chiara visione della sequenza indicata consente di ricondurre l’atto al virtuoso paradigma della chiarezza e concisione”*.

.

Le virtù dello “*scrivere bene*”

(I. Calvino, *Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio*, Einaudi, 1993)

- **Leggerezza** (“pensosa”), nel senso di sottrazione di peso alla struttura del racconto, così da dissolvere la pesantezza, l’opacità e la complessità dei fatti dell’esistenza, grazie a un tessuto verbale “leggero” nella forma e nello stile, nitido, non ridondante, non formalistico.
- **Rapidità**, nel senso di sveltezza, agilità, “**focalità**” del pensiero, velocità mentale del ragionamento, concentrazione, economicità degli argomenti [S. Agostino, *Le Confessioni*: “*Festina lente*”; G. Galilei, *Il Saggiatore*: “*Il discorrere è come il correre non come il portare. Un caval berbero solo correrà più di cento frisòni*”].
- **Esattezza**, in funzione di un disegno dell’opera nitido e incisivo, connotato da **precisione**, determinatezza, misura e realizzato sulla base di un **ordine geometrico** degli argomenti, in una rete di connessione fra la materialità dei fatti e le valutazioni giudiziali, secondo titoli logici di verosimiglianza e probabilità.

Raccomandazioni per una «buona» comunicazione giudiziaria

- Evitare, nel linguaggio giudiziario, le formule curiali dell' "*antilingua*" (Calvino);
- Curare la progressione logica degli argomenti per **capi, punti e prove**, relative a ciascun capo e punto (Quintiliano, *Institutio oratoria*: la *dispositio* e la *taxis*);
- Suddividere graficamente il testo in paragrafi e sottoparagrafi, numerando progressivamente ciascuno di essi;
- Rispettare le regole della grammatica (a capo, punteggiatura, vocabolario non ricercato ecc.) e semplificare la sintassi;
- Privilegiare periodi brevi, selezionare parole e argomenti secondo criteri di essenzialità e non superfluità, procedere per coordinate anziché per subordinate;
- Non abusare di frasi parentetiche o incidentali, né di clausole di stile o retoriche;
- Rifiutare l'uso di formule tecnicistiche o iperspecialistiche, se non assolutamente necessarie, e di acronimi incomprensibili;
- Sperimentare per le ordinanze e i decreti la tecnica della motivazione "alla francese" (a *phrase unique*);
- Rammentare le tradizionali 5 W: *Who, What, Why, Where, When*.

Lo stile dei provvedimenti

Dal *case management* al *court management*: Il provvedimento è ascrivibile all'ufficio di appartenenza e non al singolo giudice.

Format uniforme, per l'intero ufficio di appartenenza del magistrato, quanto alle tecniche di redazione del provvedimento, per aspetti grafici e dimensionali: intestazione, epigrafe, strutturazione del testo, tipo e dimensione di carattere, spazi, margini ecc.

Il modello di motivazione in fatto

La **mappa del ragionamento probatorio** è delineata da un reticolo di norme del codice di rito di impronta logico-giuridica: artt. 187, 192, 546 lett. e), 606 lett. e).

La **struttura quadripartita** dell'art. 546, comma 1 lett. e): «*La sentenza contiene: [...] e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con la indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con la enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo: 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono alla imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza; 3) alla responsabilità civile derivante dal reato; 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali*».

Sezioni Unite, 19 gennaio 2000 n. 1, Tuzzolino, indica i seguenti **punti**:

- l'accertamento del fatto,
- l'attribuzione di esso all'imputato,
- la qualificazione giuridica,
- l'inesistenza di cause di giustificazione,
- la colpevolezza,
- l'accertamento delle circostanze aggravanti e attenuanti,
- la loro relativa comparazione,
- la determinazione della pena,
- la sospensione condizionale della pena,
- le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili d'ufficio.

Riflessi sulle impugnazioni

La motivazione in fatto, così rigorosamente costruita, costituisce il **paradigma devolutivo** del giudizio d'impugnazione (artt. 581 e 597, comma 1, c.p.p.).

La disposizione della lett. e) dell'art. 546 si raccorda con l'**art. 581** sulla forma dell'impugnazione, che rafforza l'onere di **enunciazione specifica** dei capi e dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, nonché delle prove di cui si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione, ovvero l'omessa o l'erronea valutazione e delle conseguenti richieste anche istruttorie.

Il principio di diritto circa il requisito di specificità dell'impugnazione è formulato da **Sez. Un., 27 ottobre 2016, n. 8825/17, Galtelli** (per l'appello civile, Cass. civ., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199) in termini netti di responsabilizzazione dei protagonisti del processo (giudici, parti, difensori): *«L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato»*.

Il filtro della **inammissibilità** per difetto di specificità dell'impugnazione.

Qualche considerazione conclusiva

I protagonisti del processo devono esporre con un linguaggio chiaro e preciso gli specifici argomenti – “**le ragioni di fatto e di diritto**” - a sostegno, prima, della soluzione decisoria del giudice e, poi, del gravame critico avverso la stessa.

Parafrasando P. Calamandrei:

“Utile è quell’avvocato [quel magistrato] che parla **lo stretto necessario** e che scrive **chiaro e preciso**... La **brevità** delle difese scritte e orali [della motivazione] è forse il mezzo più sicuro per vincere le cause [per rendere comprensibile la giustificazione della decisione]”.

Grazie per l’attenzione!